

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 318

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAZZAGLIA, NICOSIA, DEL DONNO

*Presentata l'11 agosto 1976*

Norme integrative della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle università

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel dopoguerra, quando le università iniziarono a riorganizzare l'attività di ricerca, si presentò per gli istituti la necessità di disporre di personale tecnico qualificato.

Allora non esisteva, per il personale tecnico, che il ruolo unico, di carriera esecutiva. Le facoltà assunsero il personale diplomato da scuola media superiore necessario inquadrandolo provvisoriamente in tale unico ruolo — inferiore secondo la classifica dello Stato — alle mansioni di concetto assegnate ed al titolo di studio superiore richiesto, ed assicurando agli interessati che sarebbe stato istituito il ruolo di concetto e che il servizio nel frattempo prestato sarebbe stato riconosciuto valido a tutti gli effetti.

Nel 1961, venne istituito il ruolo di concetto, definito « ruolo dei coadiutori ».

I tecnici diplomati che già prestavano servizio di concetto vennero inquadrati nella nuova carriera loro spettante. Tali fatti si svilupparono nel corso di ben 13 anni (1952 primi concorsi per l'inquadramento nel ruolo esecutivo dopo l'avventiziato; 1965 concorsi per l'inquadramento nel ruolo di concetto).

La legge 5 giugno 1965, n. 698, stabilì che il servizio prestato durante il periodo di inquadramento nel ruolo inferiore al titolo di studio posseduto venisse riconosciuto valido

agli effetti della decorrenza della carriera nel ruolo corrispondente al titolo di studio. Tale legge però non è stata applicata nei confronti dei coadiutori di ruolo già temporaneamente inquadrati nel ruolo esecutivo, e ciò per difetto d'interpretazione dell'articolo 9.

La successiva legge 3 giugno 1970, n. 380, con l'articolo 28 penultimo comma, stabilisce che le disposizioni si applicano anche al personale assunto in base a disposizioni anteriori alla legge 3 novembre 1961, n. 1255 (istitutiva del ruolo di concetto) e cioè anche al detto personale diplomato già inquadrato temporaneamente nel ruolo unico di carriera esecutiva (decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172).

In base al disposto del penultimo comma dell'articolo 28 della legge 3 giugno 1970, n. 380 la carriera dei tecnici coadiutori dovrebbe quindi decorrere dalla data del loro inquadramento nel ruolo esecutivo come chiaramente specificato nel comma b) dell'articolo 9 della legge 5 giugno 1965, n. 698, in quanto detti coadiutori pur essendo stati assunti per svolgere mansioni di concetto ed essendo in possesso del relativo titolo di studio di scuola media superiore erano, per temporanea mancanza del ruolo di concetto nella Amministrazione universitaria, inquadrati nell'inferiore ruolo esecutivo.

Ma neanche tale legge venne applicata dagli uffici nei confronti dei coadiutori in oggetto.

Si verifica così che i tecnici diplomati che hanno costituito di fatto la categoria dei coadiutori e la cui apprezzata attività ha dato luogo al riconoscimento giuridico della stessa, si trovano (dopo due concorsi ed un esame di merito), pur avendo oltre venti anni di servizio compreso l'avventiziato, ad essere ancora in attesa dell'equo riconoscimento stabilito più volte dallo spirito delle leggi citate.

Nel corso di tutti questi anni i coadiutori hanno percepito una retribuzione inferiore a quella stabilita per le mansioni di concetto.

Non viene loro riconosciuto il servizio pre-ruolo (perché considerato svolto in categoria inferiore).

Nonostante l'anzianità effettiva con mansioni di concetto e relativo titolo di studio non possono passare alla seconda delle due qualifiche della carriera perché non viene loro conteggiata l'anzianità necessaria di 18 anni stabilita dall'articolo 78 della legge 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per quanto sopra detto, e ritenendo il personale in oggetto pienamente meritevole di considerazione pari a quella fino ad oggi riservata al personale non di ruolo, si raccomanda agli onorevoli colleghi l'approvazione della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

I tecnici coadiutori che sono stati inquadrati nel ruolo ordinario, carriera di concetto - tabella F, in applicazione dell'articolo 17 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, possono chiedere che la decorrenza della loro carriera nel ruolo di concetto venga fissata, a tutti gli effetti, dalla data del loro precedente inquadramento nel ruolo esecutivo se a tale data erano in possesso del titolo di studio di scuola media superiore ritenuto valido dalla Facoltà competente.

Non può essere accordata decorrenza antecedente il 1° maggio 1948.

### ART. 2.

Ai tecnici coadiutori che per effetto del precedente articolo 1 vengono ad aver maturato alla data del 1° luglio 1970 una anzianità di servizio di 18 anni, e che per il disposto dell'articolo 78 della legge 28 dicembre 1970, n. 1077, vengono promossi dalla facoltà competente alla qualifica di coadiutori capi, la decorrenza in tale qualifica decorre a tutti gli effetti dal 1° luglio 1970 data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 1970, n. 1077.